



COMUNE DI LURAGO D'ERBA

Provincia di Como

Settore Amministrativo Affari Generali/Servizi Sociali

C.A.P. 22040 – Via Roma, 56 – Tel. 031 3599550/48 – Fax 031 3599540

Pec: comune.luragoderba@legalmail.it

C.F. 82001750130 – P. Iva 00602620130

VOTO ASSISTITO DA ACCOMPAGNATORE

Sono da considerare portatori di handicap, fisicamente impediti ad esercitare autonomamente il diritto di voto:

- i ciechi;
- gli amputati delle mani;
- gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Considerate le condizioni necessarie di seguito elencate, tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un'altra persona liberamente scelta, purché il familiare e/o l'altra persona siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

a) gli elettori che abbiano ottenuto, da parte del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l'inserimento sulla propria tessera elettorale del codice AVD (VEDASI SEZIONE MODULISTICA - ELETTORALE - RICHIESTA VOTO ASSISTITO, modulo disponibile anche presso l'Ufficio Elettorale);

b) gli elettori il cui impedimento fisico nell'espressione autonoma del voto sia evidente. L'impedimento deve essere in ogni caso riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l'ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscano su tali capacità ma che riguardino la sfera psichica dell'elettore;

c) gli elettori che (in mancanza del simbolo AVD sulla tessera elettorale o essendo l'impedimento fisico non evidente) presentino un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle aziende sanitarie locali - nel quale sia espressamente attestato che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore;

d) gli elettori ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall'INPS (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All'interno del libretto, recante tra l'altro la fotografia del titolare, oltre all'indicazione della categoria "ciechi civili", deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07.

L'accompagnatore può essere elettore della propria famiglia o, in mancanza, altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un diversamente abile. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il presidente del seggio deve fare apposita annotazione dell'avvenuto assolvimento di tale funzione.

Li 26.04.2018.

